



**UNIONE DEI COMUNI
CIRCONDARIO
DELL'EMPOLESE VALDELSA**

Allegato D

Rep.....

**CONVENZIONE, EX ART 5 LEGGE 266/91, PER IL TRASPORTO SOCIALE, SU
GOMMA, DI PERSONE DISABILI PER CONSENTIRNE LA FREQUENZA AI CENTRI
DIURNI E DI RIABILITAZIONE RESIDENTI NEI COMUNI DELL'UNIONE
CIRCONDARIO EMPOLESE-VALDELSA**

L'anno _____ addì _____ del _____ mese _____ di

_____ inpresso la sede del.....via.....n.....

FRA

..... (d'ora innanzi per brevità anche "Unione")

E

.....(d'ora innanzi per brevità anche Organizzazione)

PREMESSO

- che la legge 266/91 e la legge regionale toscana nr. 28/93 prevedono la possibilità per le Organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro Generale Regionale del Volontariato da almeno sei mesi, di sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza alle condizioni previste negli articoli citati;

- che l'Unione, stante la necessità di organizzare il servizio di trasporto sociale, con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 17/12/2012 ha definito gli indirizzi per la realizzazione del trasporto sociale per disabili verso i centri diurni e di riabilitazione-

- che con Determinazione del Dirigente del n..... del.....è stato approvato l'Avviso di selezione pubblica e la documentazione di corredo per la progettazione del succitato trasporto.

- che con Determinazione del Dirigente del n..... del..... si è provveduto, espletata formale selezione, ad individuare, quale miglior "progetto" di trasporto il progetto presentato

- che si rende ora necessario provvedere alla sottoscrizione di formale convenzione fra l'Unione e l'Organizzazione di volontariato

Tanto premesso si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

L'Unione avvia con l' Organizzazione di volontariato.....che accetta, un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del trasporto sociale su gomma di persone disabili (*soggetti affetti da handicap fisico, psichico e sensoriale di età compresa tra i 18 e i 64*) residenti nei comuni dell'Unione Circondario Empolese Valdelsa.

Si rinvia al Prospetto tecnico sul servizio (allegato A) per una dettagliata descrizione sugli operatori, sui tempi, sul calendario operativo di apertura dei centri, sui centri medesimi e sugli utenti fruitori del trasporto.

L'attività di trasporto verrà realizzata in conformità con il progetto di trasporto, presentato dalla predetta Organizzazione in sede di procedura selettiva.

Il progetto di trasporto costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione e viene anch'esso pertanto allegato (allegato B).

Lo svolgimento del trasporto sociale avviene nel rispetto della normativa vigente senza che in alcun modo l'attività stessa possa configurarsi come sostituzione di personale comunale o come prestazione fornita da soggetti imprenditoriali.

Art. 2 - Durata

La presente Convenzione avrà durata dal 01/03/2013 al 31/12/2013.

E' escluso il rinnovo della convenzione.

Entrambe le parti firmatarie potranno sciogliersi, in via anticipata, dalla convenzione, esercitando, per iscritto, formale recesso.

Il diritto di recesso si intenderà legittimamente esercitato allorquando:

- lo stesso sia comunicato alla controparte mediante raccomandata a/r
- sia rispettato un termine minimo di preavviso di trenta giorni.

L'Unione si riserva la facoltà, prima della scadenza della presente convenzione, di disporre la proroga contrattuale della convenzione medesima per un periodo massimo di mesi 6 al solo fine espletare una eventuale e nuova procedura selettiva.

Art. 3 - Risorse Umane

Per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione l'Organizzazione di volontariato..... mette a disposizione:

- n. _____ volontari
- n. _____ dipendenti.

Le Generalità degli operatori impiegati e qualifiche professionali dei lavoratori dipendenti impiegati nel trasporto sono dettagliatamente specificati nel prospetto riepilogativo sugli addetti al trasporto, redatto dall'Organizzazione di volontariato, e dalla stessa consegnato all'Unione contestualmente alla firma della convenzione.

Nel prospetto richiamato, in conformità con l'art 10 della legge regionale toscana 28/93, sono esplicitate altresì modalità e tempi di impiego degli operatori.

Ogni modifica al richiamato prospetto dovrà essere prontamente comunicata all'Ufficio..... mediante mail o fax.

L'Unione potrà chiedere la sostituzione degli operatori che, per qualsivoglia motivo, non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza.

L'organizzazione sin d'ora:

- garantisce che gli operatori addetti al servizio sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività progettate;
- assicura la continuità degli operatori coinvolti;
- si obbliga a rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative, fiscale e di sicurezza dei luoghi di lavoro (Dlgs 81/08);
- garantisce l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti decentrati al proprio personale dipendente.

Gli operatori impiegati nella realizzazione del progetto di trasporto risponderanno direttamente al Responsabile del progetto (art 10 che segue) .

Art. 4 - Reclami

L'Unione gestisce, in via diretta, i reclami presentati dall'utenza. A ciascun utente fruitore del servizio, al momento della presentazione della domanda di trasporto, verrà consegnato un modulo (predisposto dall'Unione) utilizzabile per la presentazione di eventuali reclami sul trasporto.

Allorquando venga presentato un reclamo l'ufficio .. dell'Unione apre l'istruttoria e instaura un fattivo e collaborativo confronto con l'Organizzazione di volontariato al fine di accertare la fondatezza del reclamo pervenuto.

Chiusa l'istruttoria l'ufficio...provvede a comunicare all'utente, che ha formalizzato il reclamo, gli esiti dell'istruttoria condotta.

Ripetuti reclami legittimano l'Unione alla risoluzione della convenzione

Art. 5 - Assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del trasporto sociale o per cause ad esso connesse derivassero all'Unione o a terzi, a cose o a persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico dell'Organizzazione di volontariato.

L'Organizzazione di volontariato ha contratto apposita Polizza Assicurativa per operatori e utenti (RCO,RCT), con specifico riferimento al progetto di trasporto in

questione, con un numero illimitato di sinistri e con validità non inferiore alla durata del progetto; gli estremi identificativi della polizza vengono, qui di seguito, riportati:

.....

L'Organizzazione solleva pertanto l'Unione da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, per trascuratezza o per colpa.

L'Organizzazione di volontariato garantisce inoltre che i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 6 - Sede attività

La sede operativa dell'Organizzazione di volontariato è

faxmail.....tel.....

Presso la sede succitata verrà svolta l'attività di *Front-office* verso l'utenza nei seguenti giorni e orari.....

Art. 7 – Automezzi e attrezzature

L'Organizzazione di volontariato mette a disposizione, per le attività previste dal progetto allegato le risorse strumentali sotto indicati:

- beni mobili registrati

Modello.....casa produttrice.....targa.....

Modello.....casa produttrice.....targa.....

Modello.....casa produttrice.....targa.....

.....

-attrezzature

.....

.....

L'Unione mette a disposizione, per le attività previste dalla presente convenzione:

- 1) Bus iveco, 20 posti oltre autista, targa.....
- 2) Bus mercedes, 19 posti (di cui 5 per carrozzine), targa.....
- 3) Fiat ducato, 8 posti oltre autista, attrezzato per handicap, targa.....
- 4) Fiat ducato, 8 posti oltre autista, targa.....

Sara' cura dell'Organizzazione di volontariato, provvedere al trasporto, con adeguati mezzi sostitutivi, qualora i 4 mezzi messi in dotazione dall'Unione, per qualsiasi motivo, risultino inutilizzabili.

Art. 8 - Rimborso spese

Per le attività oggetto della presente convenzione l'Unione riconoscerà all'Organizzazione di volontariato, a fronte delle spese sostenute, un rimborso spese massimo di euro **586.316,35**.

Verranno rimborsate solo ed esclusivamente le spese rientranti nella categoria contrassegnata dalla lettera A) allorché le stesse risultino debitamente "documentate". Unica eccezione le spese chilometriche che verranno verificate sulla base del trasporto effettivamente svolto e dichiarato dal legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato.

Si precisa che spese rimborsabili, di cui al presente articolo (lettera A) non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà e rientranti nell'ambito delle prescrizioni statutarie dell'associazione

Si considerano documentate le spese comprovate da adeguati "giustificativi di spesa". Dal giustificativo di spesa dovranno potersi dedurre le seguenti informazioni:

- tipologia di spesa per la quale si chiede il rimborso
- entità della spesa
- data della spesa

A. Si considerano spese "rimborsabili" le spese sotto indicate:

- costi per l'assicurazione degli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto;
- costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto;
- costi telefonici sostenuti per il servizio;
- costi di trasporto (carburante/parcheggi/ammortamento mezzi, manutenzioni)
- costi relativi all'organizzazione del trasporto e costi relativi alle richieste in uscita anticipata con mezzo attrezzato e accompagnatore;
- costi del personale dipendente impiegato nel servizio;
- costi per le spese sostenute direttamente dai volontari utilizzati per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione (es: spese per viaggi con mezzi propri da parte dei volontari impiegati nel servizio, ecc...);
- costi afferenti la formazione obbligatoria del personale (dipendenti/volontari) impiegato nel servizio;
- eventuali spese sostenute dalla ODV per attrezzature e strumenti di protezione individuale (D.Lgs 81/2008) che si dovessero rendere necessari per espletare le attività di cui alla presente convenzione.

B) Sono, di converso, considerate spese non rimborsabili quelle di seguito specificate:

- costi relativi alla copertura dei costi di gestione dell'attività ordinaria e quotidiana del/dei soggetti proponenti non strettamente afferenti al progetto;
- gli oneri relativi all'acquisto di automezzi
- ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzato alla realizzazione del progetto;
- rimborsi spese forfetari
- tutti quei costi i cui documenti giustificativi non siano intestati all'Organizzazione di volontariato.

Con cadenza mensile il legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato presenta all'Unione - ufficio .. mediante

- richiesta formale di rimborso spese
- fattura/nota di debito (per l'importo di cui si chiede il rimborso)
- i giustificativi comprovanti le spese sostenute di cui si chiede il rimborso

L'ufficio.....nell'arco temporale di giorni 30 dal ricevimento della richiesta di rimborso verificherà:

- che le spese per le quali e' stata avanzata richiesta di rimborso rientrino nella categoria delle spese rimborsabili (categoria A);
- che le spese siano corredate dai giustificativi di spesa.

I risultati della verifica espletata verranno comunicati all'Organizzazione di volontariato mediante apposita comunicazione.

Il rimborso verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente

Trattandosi di "convenzione ex art 7 legge 266/91" e non di "appalto di servizio" non è stato acquistato il Codice identificativo gara. I rimborsi corrisposti dall'Unione all'ODV selezionata non scontano pertanto la disciplina di cui alla legge 136/10.

Art. 9 – Verifica e controlli

L'Unione assicura il controllo e la vigilanza sul trasporto attraverso la verifica costante sull'attuazione del progetto (tempi, modalita' e qualita') allegato alla presente convenzione.

A)L'unione si riserva di effettuare in ogni tempo controlli sul trasporto e sulla documentazione, afferente il trasporto medesimo anche presso la sede operativa o legale dell'Organizzazione di volontariato.

B)L'organizzazione di volontariato è tenuta, con cadenza trimestrale, ad effettuare questionari di gradimento presso gli utenti. I questionari compilati dagli utenti verranno forniti in copia all'Unione.

C)Ogni giorno e per ciascuna "tratta di trasporto" l'Organizzazione di volontariato cura la tenuta di un "*diario di bordo*" ovvero un elenco dettagliato di informazioni su ciascuna tratta indicante:

- la data,
- l'orario
- il percorso,
- gli utenti,
- eventuali segnalazioni degne di nota riguardante il trasporto effettuato
- conducente,
- gli operatori presenti sul mezzo.

L'Organizzazione di volontariato trasmette all'Unione, ufficio..... entro il giorno 10 di ogni mese, mediante, il diario di bordo del mese precedente

D) Entro giorni 30 dall'estinzione della convenzione (qualunque sia la causa del suo cessare) l'Organizzazione di volontariato (nel caso di "progetto di rete l'Organizzazione di volontariato capofila) dovrà inviare all'Unione, ufficio....., una relazione finale che descriva:

- a) i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati/progettati;
- b) le difficoltà o punti critici riscontrati nell'esecuzione del progetto;
- c) eventuali considerazioni e riflessioni per il miglioramento del servizio.

Art 10 - Altre disposizioni di corredo

1. Responsabile di progetto

Al fine di una efficiente organizzazione del trasporto viene individuato, quale "Responsabile di progetto, il signor..... (in caso di progetto di rete il responsabile del progetto e' scelto fra i volontari dell'Organizzazione capofila) ”

Il Responsabile del progetto si attiva:

- per assicurare la realizzazione del progetto;
- garantire il rispetto degli obblighi assunti con questa convenzione;
- la continuità degli operatori impiegati nel trasporto ;
- la stretta collaborazione e la periodica informazione (sull'esecuzione del progetto) all'Unione;
- per comunicare tempestivamente all'Unione, ufficio, ogni informazione utile sul trasporto.

L'Unione è tenuta a comunicare immediatamente al Responsabile del progetto ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

2) Gestione delle emergenze.

Il trasporto oggetto di convenzione non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del trasporto (emergenze) l'Organizzazione di volontariato informa tempestivamente l'Unione, ufficio

Nella gestione delle emergenze l'Organizzazione dovrà scrupolosamente attenersi a quanto indicato nel Progetto di trasporto allegato.

3) Parco automezzi

I mezzi di trasporto dovranno essere idonei all'effettuazione del trasporto, in perfetto ordine manutentivo e correttamente puliti. I mezzi dovranno regolarmente essere assicurati.

4) Personale conducente e accompagnatore

Il personale dovrà essere fisicamente valido, mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, nonché, per il personale conducente, essere abilitati alla guida del mezzo in dotazione.

5) Comunicazioni

Ogni successiva ed eventuale comunicazione, inerente la presente convenzione, verrà inviata, dall'Unione, all'Organizzazione di volontariato, ai recapiti che trovasi sotto riportati:

6) (eventuale, in caso di progetto di rete) Organizzazione di volontariato capofila

Le Organizzazioni di volontariato co-progettanti - in conformità con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, confermano di voler attribuire il ruolo ed i compiti di "capofila" all'Organizzazione di volontariato

..... avente sede in
.....via.....

Art. 11- Estinzione delle convenzione

Oltre alle ipotesi di recesso, prevista nell'art 2 che precede, la convenzione avrà termine:

1. per spirare del termine di durata (anche in questo caso si rinvia all'art 2);
2. nel caso cui intervenga lo scioglimento dell'Organizzazione di volontariato;
3. nel caso in cui l'Organizzazione di volontariato perda i requisiti previsti dall'art 5 dell'Avviso di selezione
4. (nel solo caso di progetto di rete) nel caso in cui anche una sola, delle Organizzazioni co-progettanti, perda i requisiti di cui all'art.5 dell'Avviso di selezione, ovvero sciolga anticipatamente, ovvero rinunci o si ritiri dal progetto;
5. in caso di grave inadempimento degli obblighi e delle condizioni previsti in questa convenzione (risoluzione). Si intendono, a puro titolo esemplificativo, " gravi" gli inadempimenti sotto elencati:
 - l'interruzione del trasporto senza giusta causa;
 - effettuazione del trasporto per il tramite di soggette terzi (soggetti esterni alla convenzione), senza autorizzazione dell'Unione;
 - la presentazione di reiterati reclami presentati dai fruitori del servizio;
 - il non adempimento degli obblighi previdenziali, retributivi e contributivi riguardanti il personale dipendente;
 - il non adempimento degli obblighi di cui al Dlgs 196/03;
 - la non ottemperanza agli obblighi di cui al Dlgs 81/08;
 - il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella convenzione riguardanti l'adeguata capacità professionale degli operatori e la loro "continuità" operativa;
 - l'esecuzione del trasporto con mezzi inadeguati;
 - la mancata presentazione, nei termini indicati dalla convenzione, del diario di bordo, dei questionari di gradimento o della rendicontazione sulle spese;

- la mancata e tempestiva comunicazione circa l'attivazione del trasporto in favore di nuovi utenti, la rinuncia al trasporto da parte degli utenti fruitori, il verificarsi di eventi imprevisti (segnalazione emergenze).

L'intervenuta estinzione della convenzione verrà comunicata all'Organizzazione di volontariato mediante raccomandata ar. In tale evenienza verranno rimesse all'organizzazione di volontariato

..... - le sole spese documentate e rimborsabili – sostenute fino allo scioglimento del rapporto.

In caso di risoluzione la comunicazione di intervenuta estinzione del rapporto e' preceduta da formale istruttoria volta ad appurare, in contraddittorio con l'Organizzazione di volontariato, la reale sussistenza dei presupposti in grado di generare la risoluzione del rapporto convenzionale

Art. 12 - Trattamento Dei Dati Personali

A) Dati trattati dall'Organizzazione di volontariato per conto dell'Unione: Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Organizzazione assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Unione.

Il Responsabile esterno del trattamento dati:

- tratterà esclusivamente i dati necessari all'espletamento del trasporto affidato;

-si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione;

-mantiene riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza;

- si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio .

Il Responsabile esterno del trattamento dati fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

In tale ambito il Titolare del trattamento dati si riserva la facoltà di chiedere la documentazione relativa alle misure di sicurezza adottate.

Il Responsabile esterno del trattamento dati deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Dlgs 196/03.

Il Titolare del trattamento dati può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile esterno del trattamento dati senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile esterno del trattamento dati individua e designa i propri Amministratori di sistema e "Incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile esterno del trattamento dati garantisce al Titolare del trattamento dati - se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile esterno del trattamento dati al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare del trattamento dati tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.

B) Dati trattati in forma autonoma dall'Organizzazione di volontariato: Per i dati personali acquisiti, in proprio, l'Organizzazione di volontariato assumerà a tutti gli effetti la qualifica di Titolare del trattamento dati dovendo conformarsi, in tutto e per tutto, agli obblighi imposti dal Dlgs dal 196/03 ai Titolari del trattamento dati.

Art. 13 - Osservanza di Leggi e Regolamenti

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed regolamenti in vigore, all'Avviso Pubblico ed al Progetto di trasporto allegato.

Art. 14- Controversie

Eventuali controversie relative alla presente convenzione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Firenze.

Art. 15 - Spese contrattuali

La presente convenzione, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

L'UNIONE

L'ORGANIZZAZIONE

NB: Precisa l'Unione che il presente "testo di convenzione" , pensato per una convenzione avente come controparte una unica Organizzazione di volontariato, potrà subire variazioni nel caso in cui, venga individuato, come "miglior progetto", un progetto di rete. In tal caso la convenzione verra' modificata tenendo in considerazione

-il ruolo di *coordinamento* che dovrà assumere, l'Organizzazione di volontariato capofila nei confronti della altre Organizzazioni di volontariato co-progettanti
- il ruolo di " unico e preferenziale referente" dell'Organizzazione di volontariato capofila nei riguardi dell'Unione